

(N. 2226-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2530)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1958

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina,
firmata a Madrid il 15 maggio 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Una Unione di Stati di lingua e di cultura di origine latina — col nome di *Unione Latina* — fu fondata a Madrid il 15 maggio 1954 con una Convenzione alla quale aderirono quattro Stati europei — l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo — e 19 Stati dell'America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, El Salvador, Equatore, Filippine, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

L'ispirazione del patto sta nella coscienza dei popoli di origine latina di avere una missione da compiere *nella evoluzione delle idee, nel perfezionamento morale, nel progresso materiale del mondo.*

Il comune titolo degli aderenti per l'adempimento di una così alta missione sta nella radicata, secolare e ancora viva fedeltà *ai valori spirituali su cui si fonda la loro civiltà umanistica e cristiana.*

Il legame che li stringe in una solidarietà e in un destino comuni è nell'adesione alle stesse concezioni di pace, di giustizia sociale, di rispetto della libertà e della personalità umana, di indipendenza e di integrità delle Nazioni.

Da queste premesse, esposte nella introduzione del patto, procede la determinazione dei fini che l'Unione si propone e che l'articolo II così definisce:

tra gli Stati aderenti: massima cooperazione intellettuale; intensificazione dei vincoli spirituali e morali; migliore conoscenza reciproca delle necessità specifiche, dei caratteri, delle istituzioni dei loro popoli, diffusione nel mondo del patrimonio culturale comune;

nelle relazioni internazionali: maggiore solidarietà fra le Nazioni e migliore prosperità dei popoli, ponendo i valori della latinità al servizio di essi.

L'Unione ha personalità giuridica.

Organo deliberante ne è il Congresso, composto di delegazioni di tutti gli Stati membri, aventi non più di cinque rappresentanti ciascuna e lo stesso peso nelle decisioni, essendo stabilito che ogni delegazione, e non ogni rappresentante, abbia diritto ad un voto.

Il Congresso, stabilisce l'articolo IV, decide sugli orientamenti generali e sul programma di lavoro dell'Unione per ogni biennio, propone

agli Stati Membri progetti d'interesse generale da attuare nei loro territori, approva gli accordi particolari conclusi dagli Stati membri ed esamina i rapporti del Consiglio Direttivo, degli Stati Membri e del Segretariato.

Il Congresso proclama membri dell'Unione quegli Stati che vi aderiscano nelle forme previste; elegge gli Stati che compongono il Consiglio esecutivo; nomina il Segretario Generale e organizza gli organi del Segretariato; emana il proprio regolamento interno e decide sui bilanci.

Per il collegamento con gli altri Stati ed Organi, il Congresso può invitare alle sue sessioni, come osservatori e quando possano contribuire all'attuazione del suo programma, anche Stati non aderenti e rappresentanti di organizzazioni e istituzioni internazionali.

Il Consiglio esecutivo, che dura in carica 4 anni ed è composto di dieci degli Stati membri, ha funzioni preparatorie dei lavori del Congresso, fa eseguire le sue risoluzioni, mantiene contatti con gli Stati Membri, può convocare in sessione straordinaria il Congresso.

Il Consiglio esecutivo — e questa potrà essere indubbiamente iniziativa utilissima ai fini dell'Unione purchè attuata con mezzi e con criteri adeguati — concede borse di studio ad artisti, scienziati, professori, studenti, tecnici e lavoratori.

Il Segretariato Generale è l'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici. Vi è preposto un segretario generale i cui compiti precipui sono: l'attuazione delle risoluzioni del Congresso e del Consiglio, l'organizzazione al centro dei servizi per gli scambi culturali tra i Paesi latini e di intercambio d'ogni natura, dei servizi di informazione e pubblicazione delle attività dell'Unione, di collegamento con gli Stati Membri, la convocazione delle Commissioni e la partecipazione ai loro lavori.

In ogni Stato è prevista la istituzione di una Commissione nazionale che, in contatto col Segretariato, deve attuare all'interno i programmi dell'Unione. Dell'opera del Comitato e di quant'altro attuato nel proprio territorio in esecuzione delle decisioni dell'Unione, ogni Stato invia rapporto annuale agli organi centrali.

Accordi internazionali a carattere particolare l'Unione può concludere con gli Stati mem-

bri e non membri e con istituzioni e organizzazioni internazionali ai fini di promuovere e di estendere su più vasto raggio l'attuazione dei suoi fini istitutivi.

Le spese dell'Unione Latina sono sostenute dagli Stati aderenti sulla base di un indice di ripartizione che il Congresso stabilisce e può rivedere ogni biennio.

Il contributo italiano nelle spese è stato previsto in lire 9.550.000 annue che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica pone a carico del capitolo 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

La Convenzione in esame è stata ratificata da otto Stati aderenti — Spagna, Portogallo, Brasile, Equador, Haiti, Honduras, Panama e Perù. Per l'entrata in vigore occorre — a termini dell'articolo XXIV — la ratifica della maggioranza dei 23 Stati rappresentati al II Congresso Internazionale tenuto nel 1954.

Adesioni successive sono ammissibili, purchè deliberate nelle forme previste dalla Convenzione e accettate con decisione del Congresso.

La Convenzione è emendabile mediante proposte che ciascuno Stato può inviare al Consiglio Esecutivo almeno un anno prima della successiva sessione ordinaria del Congresso. Il Congresso delibera su tali proposte.

La Convenzione è denunciabile da ciascuno Stato membro, con comunicazione al Consiglio Esecutivo che diviene operante dopo il decorso di sei mesi.

Transitoriamente è prevista la istituzione di un Consiglio Esecutivo provvisorio e di un Segretariato con ordinamento provvisorio.

La sede permanente dell'Unione Latina è prevista nella capitale di uno degli Stati latino-americani.

* * *

La ratifica italiana alla Convenzione istitutiva dell'Unione Latina non pare possa venir meno. Diremmo che una unione di Stati di lingua e di cultura di origine latina senza l'Italia sarebbe come una famiglia senza la madre.

La latinità, la civiltà cristiana, la civiltà umanistica, nate in Italia, si sono universalmente diffuse con i segni inconfondibili della loro origine romana e italiana.

Alla maggiore proiezione e al mantenimento nel mondo dei valori ideali che esse contengono, l'Italia è perciò la prima ad aspirare per rispetto al suo remoto e recente passato, per i principi che informano la sua vita e le sue leggi presenti.

Gli italiani sparsi negli altri Stati del mondo sono 20 milioni. Gli italiani nell'America latina sono 2 milioni.

Della cultura, della intelligenza e della operosità latine essi sono i più efficaci portatori.

A fianco alle molte altre istituzioni dirette a proteggerli nella loro vita economica e sociale, un organo internazionale che li colleghi alla Patria sul piano spirituale e culturale non può che essere da essi desiderato con lo stesso spirito col quale la Patria li segue e non li abbandona nel loro destino di creature lontane dalla terra d'origine.

Sono queste le ragioni per le quali, onorevoli colleghi, la Commissione per gli affari esteri vi propone che approviate il disegno di legge di ratifica e di esecuzione dell'Unione Latina.

JANNUZZI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva della Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Alla spesa di lire 9.550.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dalla partecipazione italiana all'Unione Latina, si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.